



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Ordinanza del Settore Vigilanza N. 151	Del 30/09/2026
OGGETTO: ISTITUZIONE PERMANENTE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 3,00 METRI IN VIA DANTE ALIGHIERI.	

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. n. 32444 del 25/09/2026, relativa alle criticità per la circolazione veicolare in via Dante Alighieri in corrispondenza del civico n. 9 e ai danni segnalati al balcone ivi prospiciente;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento prot. gen. n. 32517 del 26/09/2026;

DATO ATTO che via Dante Alighieri è regolata a senso unico di marcia da via Regina Margherita verso via Carducci e presenta accessi veicolari da via Regina Margherita e da via Virgilio;

RILEVATO che dalla misurazione eseguita in data 28/09/2026 il punto più basso del balcone prospiciente il civico n. 9, sovrastante la fascia di carreggiata occupata dai veicoli in transito, risulta a 3,17 metri dal manto stradale;

CONSIDERATO che il centro storico è già interessato da limitazioni della circolazione riferite alla massa e a determinate categorie di veicoli, rese note con la segnaletica presente agli accessi, ma tali limitazioni non escludono ogni veicolo di altezza incompatibile con la quota rilevata in via Dante Alighieri;

RITENUTO necessario, per prevenire urti contro la sporgenza e tutelare la sicurezza della circolazione e delle persone, vietare stabilmente il transito in via Dante Alighieri ai veicoli aventi altezza complessiva effettiva superiore a 3,00 metri, compreso l'eventuale carico, adottando un limite inferiore di 0,17 metri alla quota minima rilevata;

RITENUTO di rendere la limitazione conoscibile prima di ciascun accesso a via Dante Alighieri, così da consentire ai conducenti dei veicoli interessati di scegliere un percorso consentito senza immettersi nella strada a senso unico;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 7, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 6, comma 4, lett. b), e 61, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché l'art. 118 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTI l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e l'art. 46 dello Statuto comunale;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 8 del 30/01/2026, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile titolare di elevata qualificazione del Settore Vigilanza;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. È istituito, in via permanente e per tutte le ore del giorno, il divieto di transito ai veicoli aventi altezza complessiva effettiva superiore a 3,00 metri, compreso l'eventuale carico, nell'intera via Dante Alighieri, dall'intersezione con via Regina Margherita sino all'intersezione con via Carducci, nel vigente senso unico di marcia.

Ordinanza Dirigenziale



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

2. La prescrizione si applica a ogni immissione in via Dante Alighieri: i veicoli che superano il limite non possono accedervi né da via Regina Margherita, provenendo dall'uno o dall'altro senso di marcia, né da via Virgilio mediante la svolta a sinistra.
3. Restano ferme le altre limitazioni della circolazione già vigenti nel centro storico. La presente prescrizione relativa all'altezza si applica indipendentemente dalla massa e dalla categoria del veicolo.

DISPONE

- che il competente Settore Tecnico provveda, in coordinamento con il Comando di Polizia Locale, all'installazione dei segnali di divieto di transito ai veicoli aventi altezza complessiva superiore a 3,00 metri (fig. II.66 del D.P.R. n. 495/1992) presso tutti gli accessi veicolari a via Dante Alighieri da via Regina Margherita e da via Virgilio;
- che la limitazione sia riportata su idonei cartelli di preavviso lungo via Regina Margherita, per entrambi i sensi di avvicinamento all'intersezione con via Dante Alighieri, e lungo via Virgilio, prima della svolta verso via Dante Alighieri, in posizioni che consentano ai veicoli interessati di proseguire su percorsi consentiti;
- che la segnaletica sia collocata e mantenuta secondo il Codice della strada e il relativo regolamento, in modo coerente con le prescrizioni già presenti agli accessi del centro storico;
- che il divieto acquisti efficacia al completamento della posa della segnaletica prescritta agli accessi e dei relativi preavvisi; il Settore Tecnico comunichi al Comando di Polizia Locale la data di avvenuta installazione, da acquisire agli atti;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e trasmessa al Settore Tecnico e al richiedente nell'ambito del procedimento indicato in premessa.

AVVERTE

- che l'inosservanza della presente ordinanza è soggetta alle sanzioni previste dal Codice della strada;
- che, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza.

DEMANDA

Agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Redattore: ROBERTO DEMURTAS

Dalla Residenza Municipale, lì 30/09/2026

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
STEFANO ARGOLAS
con firma digitale

Ordinanza Dirigenziale



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente